

STATUTO

della Associazione Oncologica Pisana "Piero Trivella" -

A.O.PI. ODV

ART. 1 - Denominazione, Sede e Durata

1. L' "Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella - A.O.PI. ODV ", da ora in avanti denominata "Associazione", è una associazione di volontariato, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").

2. L'Associazione ha sede in Pisa all'indirizzo comunicato alle autorità competenti. Eventuali modifiche della Sede Legale nell'ambito dello stesso Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione all'Assemblea dei Soci, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Clausola sospensiva denominazione

1. L'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS sarà aggiunta agli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

ART. 3 - Personalità giuridica

1. Qualora se ne dovesse ravvisare l'opportunità, il Consiglio Direttivo prende le necessarie iniziative per il conseguimento del riconoscimento della Personalità Giuridica dell'Associazione stessa, senza l'aggiornamento del presente articolo dello Statuto.

ART. 4 - Scopo

1. L'Associazione, consapevole che il diritto alla tutela della salute è uno dei cardini del nostro sistema costituzionale per il quale sono chiamate ad operare specifiche strutture pubbliche, si prefigge come scopo primario il potenziamento delle iniziative di lotta alle malattie neoplastiche nell'ambito del territorio di competenza. A questo scopo l'Associazione intende promuovere ogni attività con spirito democratico ed in raccordo con le strutture pubbliche e gli operatori del settore. L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

2. L'Associazione esercita attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei

volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie/prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- promozione e sostegno della ricerca scientifica in ambito oncologico.

ART. 5 - Raccolta fondi

1. Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico attraverso organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2. L'Associazione può essere destinataria di donazioni, la-

sciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno successivamente individuate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Convenzioni

1. L'Associazione può sottoscrivere con le Amministrazioni Pubbliche specifiche convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi in favore di terzi in conformità all'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 - Sinergie con altre associazioni

1. L'Associazione, al fine di potenziare la propria azione, si riserva di aderire, affiliarsi o collegarsi con al-

tre Associazioni finalizzate agli stessi scopi. La decisione è presa dal Consiglio Direttivo e comunicata all'Assemblea dei Soci.

ART. 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi di sovvenzioni pubbliche e private, nonché di elargizioni, donazioni e contributi straordinari dei soci. Sono aperti appositi conti correnti postali e bancari locali dove vengono tra l'altro versate le quote associative, i contributi, le sovvenzioni e le elargizioni di ogni genere e natura.

2. Parte del patrimonio potrà essere costituito da un accantonamento della cifra stabilita per legge per l'acquisto della Personalità Giuridica; la cifra sarà adeguata anno per anno in sede di bilancio alle vigenti disposizioni di legge.

3. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 - Associati

1. Il numero degli associati (o soci) è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono far parte della Associazione indistintamente le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione medesima. Il socio, oltre ai doveri che gli derivano dal far parte dell'Associazione, ha diritto di intervenire alle assemblee e di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo,

nel libro degli associati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, entro 60 giorni quest'ultimo deve comunicare all'interessato la motivazione del mancato accoglimento.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in un'apposita riunione o nella successiva riunione prevista.

8. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 14. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 11 - Qualifica di associato

1. La qualifica di associato o socio prevede il diritto di voto.

2. Sarà tenuto apposito registro dove saranno annotate l'acquisto e la perdita della qualità di socio/associato.

3. La qualifica di socio è riservata ai soggetti, così come individuati all'art. 10 c.2, che ne facciano esplicita richiesta.

4. I privati, le istituzioni, i gruppi senza scopo di lu-

cro ed altri soggetti che effettuano donazioni liberali a favore dell'associazione ma che non fanno esplicita richiesta di essere ammessi come associati, sono indicati con il nome generico di "sostenitori" e non hanno i diritti e gli obblighi degli associati.

ART. 12 - Quota annuale

1. Ogni socio ha diritto ad una tessera di adesione (anche elettronica) che gli verrà rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato ed aggiornato annualmente dal Consiglio Direttivo. Eventuali libere maggiorazioni versate oltre la quota annuale sono considerate donazioni.

ART. 13 - Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- frequentare i locali dell'Associazione
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione

- concorrere all'elaborazione del programma di attività

- prendere visione sia dell'ordine del giorno delle assemblee che dei bilanci

- consultare i libri associativi

2. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento indicate dal Consiglio Direttivo e comunicate all'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio.

ART. 14 - Dimissioni ed esclusione

1. La qualifica di associato si perde per decesso, per dimissioni, per mancato pagamento della quota annuale per 3 (tre) anni consecutivi e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca

gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

5. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 15 - Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati (soci);

- L'Organo di amministrazione (denominato Consiglio Direttivo) composto da 9 (nove) membri;

- Il Presidente, eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo;

- Il Revisore legale dei conti, quando richiesto dalla Legge.

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 16 - Rappresentanza dell'Assemblea

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è costituita, indipendentemente dall'incarico coperto nell'Associazione, da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

2. Ciascun associato ha un voto, anche nel caso di Enti o Associazioni.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

ART. 17 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il Bilancio di Esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modifiche dello Statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 18 - Convocazione ordinaria dell'Assemblea

1. L'Assemblea sarà convocata in via ordinaria mediante comunicazione scritta agli associati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo dei soci risultante dal libro degli associati. L'assemblea può essere convocata anche tramite posta elettronica.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per

l'approvazione del bilancio di esercizio.

3. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

ART. 19 - Convocazione straordinaria dell'Assemblea

1. L'Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria per deliberare eventuali modifiche del presente Statuto, fusioni, scissioni, trasformazioni della Associazione, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio da almeno un decimo dei soci.

ART. 20 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

2. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

3. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio richiede il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati in proprio o per delega.

ART. 21 - Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, che sono eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria. In caso di un numero di candidati inferiore, il Consiglio Direttivo sarà costituito da tutti gli eletti: in ogni caso il numero totale dei componenti non potrà essere inferiore a cinque.

2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio e

sono rieleggibili.

3. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche regolarmente associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 22 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) membri o dal Revisore Legale; ad esso possono partecipare, senza diritto di voto, altre persone anche se estranee all'Associazione.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente della seduta.

ART. 23 - Cariche interne al Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nominerà nel suo seno: il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e, se del caso, attribuirà ad altri Consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte o tutti i suoi poteri, nei limiti di legge, ai consiglieri ed ai

volontari.

ART. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- redigere il Regolamento Generale dell'associazione
- aderire, affiliarsi o collegarsi con altre Associazioni finalizzate agli stessi scopi
- stabilire le tipologie e l'importo delle quote associative
- compiere qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione rientrante nello scopo dell'Associazione e non di competenza di altri organi
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, fermo restando che le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte alla ratifica da parte dell'Assemblea alla prima seduta successiva.

ART. 25 - Decadenza dei componenti

1. I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. In caso di dimissioni, di decadenza, di perdita dello stato di socio o di morte subentra nel Consiglio il primo dei Candidati non eletti e, in caso di parità di voti riportati, il candidato che vanta un numero maggiore di anni di iscrizione.

ART. 26 - Amministratori

1. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione - nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo loro in merito all'attività compiuta.

4. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le

decisioni, per la ratifica, alla prima riunione dell'Organo competente in materia.

5. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vicepresidente ed in assenza anche di questi il Consigliere anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

7. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

ART. 28 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 29 - Revisore Legale

1. Il Revisore Legale dei conti viene istituito in presenza delle condizioni che ne prevedono l'obbligatorietà ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e secondo le disposizioni di legge vigenti al momento.

ART. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere comunicati al Revisore Legale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. La secondarietà e la strumentalità delle attività di cui all'art. 6 del codice del terzo settore devono risultare dai documenti di bilancio

ART. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 32 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 33 - Libri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Diretti-

vo,

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo,

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora istituito,

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, qualora istituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa comunicazione al Presidente almeno 30 giorni prima.

ART. 34 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8. Le persone che vogliono diventare volontari dell'associazione devono fare esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deciderà in merito.

ART. 35 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le regole riportate all'art. 20,

comma 2.

ART. 36 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.